Residenza Socio-Sanitaria
PIO ISTITUTO CAMPANA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO AZIENDALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27.10.2015

INDICE

Titolo I -Disposizioni generali 3

Articolo 1 – Soluzione adottata e motivazione.....3

Articolo 2 – Sistema installato.....3

Titolo II – Struttura organizzativa.....4

Articolo 3 – Titolare dei trattamenti relativi alla "Videosorveglianza".....5

Articolo 4 – Responsabile del sistema di "Videosorveglianza".....5

Articolo 5 - Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di "Videosorveglianza".5

Titolo III – Misure di Sicurezza.....5

Articolo 6 – Protezione dell'appliance contenente le registrazioni e dell'impianto.....5

Articolo 7 – Rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali.....5

Titolo IV– Adempimenti specifici richiesti per la privacy.....6

Articolo 8 – Informativa 6

Articolo 9 – Formazione.....6

Articolo 10 – Diritto di accesso.....6

Articolo 11 – Rinvio 7

Art. 4 – Responsabile del sistema di "Videosorveglianza"

1. La gestione del sistema di videosorveglianza è assegnata al Direttore che è stato appositamente nominato "Responsabile del trattamento di videosorveglianza" ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.5 - Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di "Videosorveglianza"

1. La visione delle immagini sui monitor di controllo è riservata al "Responsabile del trattamento di videosorveglianza" ed agli operatori addetti alla cura degli ospiti, che hanno ricevuto apposita lettera come "Incaricato per impianto di videosorveglianza".

2. Occasionalmente l'azienda preposta alla manutenzione ed assistenza del sistema potrà trattare i dati, nei limiti e per le finalità connesse all'incarico ricevuto (come specificato da apposita lettera di garanzia).

TITOLO III - MISURE DI SICUREZZA

Art. 6 - Protezione dell'appliance contenente le registrazioni e dell'impianto

1. L'appliance di gestione della videosorveglianza è ubicato in un armadio di cablaggio strutturato chiuso a chiave, presso l'"infermeria" del piano primo.

2. La copia delle immagini può avvenire solo previo accesso congiunto all'apparato da parte del Datore di Lavoro ed il "Rappresentante dei lavoratori" (ciascuno in possesso di una parte delle credenziali), o dei loro delegati/sostituti.

Art. 7 - Rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali

1. Il responsabile e gli incaricati sono stati resi edotti delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza.

2. Il trattamento è improntato ai principi generali di:
- liceità, in base al quale la necessità di prevenire minacce, danni o lesioni (a cose o persone) e quella di procurarsi mezzi di prova consentono la compressione anche di diritti e libertà fondamentali dell'interessato (art. 24 c.1 lett. g) del Codice);
- necessità;
- proporzionalità (da osservare sia nella scelta nelle modalità di ripresa e nella collocazione delle camere, sia nel trattamento di soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità prefissate).

TITOLO IV - ADEMPIMENTI SPECIFICI RICHIESTI PER LA PRIVACY

Art. 8 - Informativa

1. Tutto il personale è stato informato dell'adozione del sistema di videosorveglianza.

2. La presenza delle telecamere è segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi.

Art. 9 - Formazione

1. E' a disposizione del responsabile e degli incaricati un videocorso formativo sul tema degli adempimenti privacy per la videosorveglianza.

2. Il link risiede sul server in "area comune".

3. La sessione formativa affronta i seguenti temi:

- gli adempimenti relativi alla videosorveglianza
  - norme di riferimento
  - adempimenti organizzativi
  - interventi più rilevanti del Garante sulla videosorveglianza
- organizzazione aziendale per la videosorveglianza
  - cosa si può video sorvegliare
  - responsabilità della videosorveglianza
  - procedura per la videosorveglianza

Art. 10 - Diritto d'accesso

1. Il diritto d'accesso ai dati personali raccolti mediante i trattamenti di videosorveglianza è gestito dal "Responsabile del trattamento di videosorveglianza".

2. In relazione al trattamento infatti ogni interessato ha diritto di chiedere, presentando apposita istanza (art. 7 del D.Lgs. n.196/2003):
   a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
   c) di ricevere senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
   - le informazioni sulle modalità e sulle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   - l'estrapolazione delle immagini che si riferiscono strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di fatti illeciti o reati.

d) l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. L'invio al richiedente delle immagini richieste, a cura del Responsabile del trattamento, dovrà avvenire con modalità tali da garantire la riservatezza delle stesse.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8/4/10 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/4/10).